



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Numero registro generale 12542/2018

Numero sezionale 1473/2023

Numero di raccolta generale 12317/2023

Data pubblicazione 09/05/2023

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MARIA ACIERNO	Presidente
LAURA TRICOMI	Consigliere
MASSIMO FALABELLA	Consigliere-Rel.
GIUSEPPE DONGIACOMO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

DIRITTI
PERSONALITA' -
STATUS

Ud.20/03/2023

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12542 R.G. anno 2018 proposto da:

Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro

intimato

avverso la sentenza n. 769/2017 della Corte di appello di Trieste,
depositata il 16 ottobre 2017.

Viste le conclusioni scritte del P.M. nella persona del sostituto
procuratore Luisa De Renzis che ha concluso per l'accoglimento del





ricorso;

udita la relazione svolta il 20 marzo 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella.

FATTI DI CAUSA

1. — E' impugnata per cassazione la sentenza con cui la Corte di appello di Trieste, in parziale accoglimento del gravame proposto da
proveniente dal
ha accertato che allo stesso
dovesse essere riconosciuta la protezione umanitaria. La Corte distrettuale, per quanto qui rileva, ha conferito rilievo al fatto che il richiedente aveva lasciato il paese quando era minorenni, onde non aveva più stabili legami coi familiari, e alla circostanza per cui lo stesso aveva avviato un processo di integrazione in Italia.

2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. L'intimato non ha svolto difese.

Il giudizio, avviato alla trattazione camerale, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza n. 7797 del 2022 di questa Corte.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il Ministero dell'interno lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; richiama, in proposito, la «non pericolosità della zona di residenza del richiedente». Il ricorrente rileva che la Corte territoriale ha accordato la protezione umanitaria sulla sola base della giovane età dello straniero e della sua integrazione in Italia. Deduce che la riconosciuta forma di protezione è riservata ai richiedenti asilo che si trovino in specifiche condizioni di vulnerabilità e censura il provvedimento impugnato per aver fatto discendere l'accertamento della pericolosità del paese di origine o di alcune regioni di esso, «da un sito internet destinato all'utilizzo esclusivo da parte dei turisti». Lamenta altresì che nella fattispecie non si ravviserebbero gravi motivi di carattere umanitario «diversi da quelli risultanti da obblighi costituzionali o internazionali





dello Stato italiano».

2. – Il motivo è inammissibile: e così il ricorso.

Come è noto, chi fa valere il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., ha l'onere, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

L'Amministrazione ricorrente non indica quali specifiche evenienze la Corte di merito avrebbe dovuto prendere in esame nel quadro dell'accertamento di fatto dalla stessa svolto. Nella rubrica del motivo – e ivi soltanto – essa fa cenno, per la verità, alla non pericolosità della regione di provenienza del richiedente: ma è questo un rilievo del tutto estraneo alla *ratio decidendi* di quanto statuito dalla Corte di Trieste con riferimento alla domanda di protezione umanitaria (come lo è la deduzione con cui ci si duole del relativo accertamento, il quale si sarebbe basato sulle risultanze tratte da un sito internet destinato ai turisti); infatti – lo si ripete – la pronuncia resa con riguardo alla forma di protezione riconosciuta poggia su elementi ben diversi, costituiti dalla giovane età e dall'assenza di legami in patria dello straniero, oltre che dal percorso di integrazione da questi intrapreso nel nostro paese.

Si chiarisce, allora, che per un verso la parte ricorrente non ha fornito alcuna indicazione quanto ai fatti che la Corte distrettuale avrebbe trascurato di considerare nel quadro della motivazione posta a





fondamento della pronuncia di accoglimento e che, per altro verso, la medesima ha formulato censure che mancano di aderenza al *decisum* che qui interessa (censure per tali ragioni inammissibili: Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).

3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) quando la debenza dello stesso sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020, n. 4315): ciò che accade nella fattispecie, visto che le Amministrazioni statali sono esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal versamento del detto contributo.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 20 marzo 2023.

Il Consigliere relatore

(dott. Massimo Falabella)

La Presidente

(dott.ssa Maria Acierno)

